

B

REG. 1060

10.12.2013



# COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

(Provincia di Catania)



## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Esaminato dalla I Commissione Comunale nelle sedute del.....09/09/2013.....

Pubblicato all'albo pretorio dal.....11/09/13.....al.....

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 40... del 07.11.2013...

## PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Piedimonte Etneo, nonché detta le norme relative al suo funzionamento.

## ART. 1 ISTITUZIONE

1. E' istituita, presso il Comune di Piedimonte Etneo, la Consulta per le Pari Opportunità, in attuazione del principio di eguaglianza sancito dagli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana e dall'art.13 del trattato di Maastricht del 1993, del Trattato di Amsterdam del 1997, dell'art.23 della Carta dei diritti dell'Unione Europea di Nizza 2000, nonché ribadito dall'art. 6 dello Statuto Comunale.
2. La Consulta ha sede presso il Comune di Piedimonte Etneo, comunque può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna.

## ART. 2 FINALITA'

1. La Consulta è un organo permanente, che opera: per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per la promozione e diffusione di una cultura di Pari Opportunità tra uomo e donna e tra soggetti penalizzati dai meccanismi della disuguaglianza e discriminazione.
2. La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in stretto rapporto con il competente Assessorato Comunale delle Pari Opportunità, con le donne elette nelle Istituzioni e con movimenti e associazioni femminili presenti nel territorio. Inoltre crea rapporti di collaborazione con tutti gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
3. La Consulta è organo consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

## ART.3 FUNZIONI E COMPITI

1. La Consulta, sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e s.m.i. opera mediante l'attuazione di "azioni positive" per il raggiungimento delle suddette finalità. A tal fine :
  - a) Svolge attività di ricerca sulla condizione delle donne nel territorio e sulle di discriminazione in genere;
  - b) Valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e delle pari opportunità;
  - c) Esprime pareri (non vincolanti), se richiesti, sugli atti e procedimenti amministrativi comunali di propria competenza;
  - d) Può chiedere al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, ai responsabili di settore il riesame di un atto Amministrativo che ritiene essere in contrasto con i principi di parità e pari opportunità ( delibere, determine, etc.);
  - e) Può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.

- f) Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro o impiego della donna;
- g) Promuove azioni che rendano realizzabile un maggiore impegno politico delle donne e una partecipazione equilibrata nei processi decisionali;
- h) Promuove e sostiene la presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
- i) Promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità mediante iniziative didattiche, culturali e sociali rivolte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, della cittadinanza tutta;
- j) Promuove azione tese alla crescita della presenza femminile nel mondo del lavoro ed in particolare nel campo dell'imprenditoria;
- k) Contrasta la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo delle donne.

#### ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Consulta è costituita con determinazione Sindacale e resta in carica per tutta la durata della legislatura, fino all'elezione della successiva Consulta che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. La Consulta è composta da un numero massimo di 15 cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari, che ne abbiano fatto richiesta allegando curriculum personale e professionale (almeno i 4/5 donne). Le componenti della Consulta vengono scelte dal Sindaco tra persone attivamente impegnate nei vari settori: storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico e tutela dell'ambiente, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass-media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociale, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica e della scuola.
3. Il Sindaco provvede a dare massima pubblicità all'istituzione attraverso bando pubblico.
4. Chiunque sia interessata a far parte della Consulta deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale. La candidatura può essere proposta anche da associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio che abbiano interessi negli ambiti di competenza della Consulta.
5. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Consulta oltre che dei curricula dovrà tenere conto della opportunità di garantire la presenza, la più ampia possibile, delle diverse professionalità.

#### **Inoltre sono componenti di diritto:**

- a) Il Sindaco o suo delegato ;
- b) L'Assessore con delega alle Pari Opportunità ;
- c) Numero sei componenti femminili presenti in Consiglio, indicati dai Capigruppo al Sindaco, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi (deve essere garantita la presenza della minoranza). In mancanza di rappresentanti femminili nei gruppi consiliare vengono indicati rappresentanti maschili. Se i capigruppo si rifiutano di dare indicazioni il Sindaco potrà sceglierli, di sua iniziativa, tra i consiglieri comunali.

In caso di cessazione della carica di consigliere comunale di un componente di diritto si procede alla sostituzione con le suindicate modalità.

## ART. 5 PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco entro 30 giorni della nomina della stessa ed è presieduta dalla componente più anziana di età.
2. La Consulta nella sua prima seduta elegge al proprio interno, con separate votazioni segrete, il Presidente e il Vice-Presidente, che devono essere di genere femminile. Non sono eleggibili membri di diritto.
3. Per ciascuna delle cariche alla prima votazione è necessaria, per essere eletto, la maggioranza assoluta dei componenti. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione verrà ripetuta e risulterà eletto il componente che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.
4. Al Presidente spetta:
  - a) Convocare e presiedere le riunioni della Consulta;
  - b) Predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e coordinare le stesse;
  - c) Promuovere l'attuazione delle iniziative deliberate dalla Consulta;
  - d) Proporre alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Consulta, nei limiti delle disponibilità del bilancio;
  - e) Convocare la Consulta ogniqualvolta lo richiedono i 2/3 dei suoi componenti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio.

Il Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## ART. 6 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata almeno tre volte l'anno avvalendosi dell'Ufficio dell'Assessorato competente. Non è previsto nessun compenso e/o gettone di presenza alle componenti.
2. La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima con avviso scritto in forma cartacea o digitale (mail-PEC etc.). Deve contenere l'indicazione del luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti trattati all'ordine del giorno. In caso di urgenza la Consulta può essere convocata almeno 24 ore prima, con avviso anche telefonico.
3. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In mancanza di numero legale, la riunione si intende aggiornata per il giorno lavorativo successivo al medesimo orario. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni, in qualunque caso, sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
4. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Consulta, possono essere invitati a partecipare, in base agli argomenti trattati, a titolo consultivo, componenti della giunta, del Consiglio Comunale ed esperti in materia.
5. Le decisioni sono assunte a voto palese. In casi particolari e motivati la Consulta, su richiesta di almeno un quinto dei presenti, può decidere a voto segreto.
6. Il Presidente nomina, all'inizio di ogni incontro, un/una segretario/a che redige il verbale e registra le presenze. Il verbale della seduta, sottoscritto dalla Presidente e dal segretario, viene trasmesso al Sindaco entro sette giorni e approvato nella seduta successiva.

7. L'assenza dei componenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla Consulta stessa. Spetta al Sindaco procedere all'eventuale surroga.
8. La Consulta entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.

#### ART. 7 GRUPPI DI LAVORO

1. La Consulta può svolgere la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro, i quali possono avvalersi anche di esperti esterni da essi proposti. I gruppi di lavoro vengono istituiti dalla Consulta che ne definisce i compiti e ne approva le proposte. Di ogni gruppo di lavoro fanno parte almeno tre componenti della Consulta scelti sulla base delle competenze e disponibilità. La Consulta per ogni gruppo di lavoro individua un/a coordinatrice che tiene i contatti con la Presidente.
2. Ogni componente della Consulta Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

#### ART. 8 ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari per l'attività della consulta gravano, nei limiti di disponibilità, su un capitolo di bilancio comunale appositamente istituito e su altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea. A tal fine la Presidente della Consulta presenterà, al Sindaco e all'assessore competente, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione di bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.
2. Gli uffici comunali collaborano con la Consulta su richiesta della stessa e su problemi di reciproco interesse e in base alle disposizioni adottate.
3. Sul sito istituzionale del Comune verrà istituita una Bachecca, appositamente nominata, dove saranno pubblicati tutti i verbali delle sedute della Consulta e tutte le iniziative intraprese.

#### ART. 9 INFORMAZIONE E DOCUMENTI

1. La Consulta cura la divulgazione delle proprie attività; le informazioni e i documenti assunti non possono essere utilizzati in modo da violare le norme vigenti in materia di riservatezza.

#### ART. 10 MODIFICA REGOLAMENTO

2. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica approvata dai 2/3 dei componenti della Consulta.

# INDICE REGOLAMENTO

PREMESSA		Pag.2
ART.1	- ISTITUZIONE	Pag.2
ART.2	- FINALITA'	Pag.2
ART.3	- FUNZIONI E COMPITI	Pag.2
ART.4	- COMPOSIZIONE E DURATA	Pag.3
ART.5	- PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE	Pag.4
ART.6	- FUNZIONAMENTO CONSULTA	Pag.4
ART.7	- GRUPPO DI LAVORO	Pag.5
ART.8	- ONERI FINANZIARI	Pag.5
ART.9	- INFORMAZIONI E DOCUMENTI	Pag.5
ART.10	- MODIFICA REGOLAMENTO	Pag.5